

Il compenso al curatore e all'amministratore

Il compenso al curatore fallimentare e all'amministratore giudiziario Commenti - Tabelle per il calcolo - Normativa - Giurisprudenza

il compenso|blue

Il compenso

La sezione è dedicata alle modalità per determinare il compenso dovuto al Curatore fallimentare e all'Amministratore giudiziario per l'attività svolta.

Sono state elaborate due tabelle per il calcolo rapido considerando l'attivo realizzato ed il passivo ammesso

sull'attivo realizzato|orange

Il compenso sull'attivo realizzato

Tabella per il calcolo rapido

attivo	min	max
10.000,00	1.200,00	1.400,00
15.000,00	1.800,00	2.100,00

Il compenso al curatore e all'amministratore

16.227,00	1.947,24	2.271,78
20.000,00	2.324,54	2.724,54
24.310,00	2.755,54	3.241,74
25.000,00	2.005,89	2.337,33
30.000,00	2.430,89	2.812,33
35.000,00	2.855,89	3.287,33
40.000,00	3.280,89	3.762,33
40.567,00	3.329,09	3.816,20
45.000,00	3.639,40	4.170,84
50.000,00	3.989,40	4.570,84
60.000,00	4.689,40	5.370,84
70.000,00	5.389,40	6.170,84
80.000,00	6.089,40	6.970,84
81.135,00	6.168,85	7.061,64
90.000,00	6.656,42	7.637,86

Il compenso al curatore e all'amministratore

100.000,00	7.206,42	8.287,86
110.000,00	7.756,42	8.937,86
120.000,00	8.306,42	9.587,86
130.000,00	8.856,42	10.237,86
140.000,00	9.406,42	10.887,86
150.000,00	9.956,42	11.537,86
160.000,00	10.506,42	12.187,86
170.000,00	11.056,42	12.837,86
180.000,00	11.606,42	13.487,86
190.000,00	12.156,42	14.137,86
200.000,00	12.706,42	14.787,86
250.000,00	15.456,42	18.037,86
300.000,00	18.206,42	21.287,86
350.000,00	20.956,42	24.537,86

Il compenso al curatore e all'amministratore

400.000,00	23.706,42	27.787,86
405.676,00	24.018,60	28.156,80
450.000,00	25.791,56	30.373,00
500.000,00	27.791,56	32.873,00
600.000,00	31.791,56	37.873,00
700.000,00	39.791,56	47.873,00
800.000,00	39.791,56	47.873,00
811.353,00	40.245,68	48.440,65
900.000,00	41.043,50	50.036,30
1.000.000,00	41.943,50	51.836,30
2.000.000,00	50.943,50	69.836,30
2.434.061,37	54.850,06	77.649,40
3.000.000,00	57.396,78	82.742,85
3.500.000,00	59.646,78	87.242,85
4.000.000,00	61.896,78	91.742,85

Il compenso al curatore e all'amministratore

4.500.000,00	64.146,78	91.742,85
5.000.000,00	66.396,78	100.742,85
5.500.000,00	68.646,78	96.242,85
6.000.000,00	70.896,78	109.742,85
6.500.000,00	73.146,78	100.742,85
7.000.000,00	75.396,78	118.742,85
7.500.000,00	77.646,78	105.242,85
8.000.000,00	79.896,78	127.742,85
8.500.000,00	82.146,78	132.242,85
9.000.000,00	84.396,78	136.742,85
9.500.000,00	91.146,78	150.242,85
10.000.000,00	88.896,78	145.742,85
10.500.000,00	91.146,78	150.242,85
11.000.000,00	93.396,78	154.742,85

Il compenso al curatore e all'amministratore

11.500.000,00	95.646,78	159.242,85
12.000.000,00	97.896,78	163.742,85
12.500.000,00	100.146,78	168.242,85
13.000.000,00	102.396,78	172.742,85
13.500.000,00	104.646,78	177.242,85
14.000.000,00	106.896,78	181.742,85
14.500.000,00	109.146,78	186.242,85
15.000.000,00	111.396,78	190.742,85
15.500.000,00	113.646,78	195.242,85
16.000.000,00	115.896,78	199.742,85
16.500.000,00	118.146,78	204.242,85
17.000.000,00	120.396,78	208.742,85
17.500.000,00	122.646,78	213.242,85
18.000.000,00	124.896,78	217.742,85
18.500.000,00	127.146,78	222.242,85

Il compenso al curatore e all'amministratore

19.000.000,00	129.396,78	226.742,85
19.500.000,00	131.646,78	231.242,85
20.000.000,00	133.896,78	235.742,85

sul passivo ammesso|green

Il compenso sul passivo ammesso

Tabella per il calcolo rapido

passivo ammesso	min	max
10.000,00	19,00	94,00
15.000,00	28,50	141,00
20.000,00	38,00	188,00
25.000,00	47,50	235,00
30.000,00	57,00	282,00
35.000,00	66,50	329,00
40.000,00	76,00	376,00
45.000,00	85,50	423,00
50.000,00	95,00	470,00
60.000,00	114,00	564,00

Il compenso al curatore e all'amministratore

70.000,00	133,00	658,00
80.000,00	152,00	752,00
81.131,38	154,15	762,63
90.000,00	159,47	803,43
100.000,00	191,92	849,43
150.000,00	195,47	1.079,43
200.000,00	225,47	1.309,43
250.000,00	255,47	1.539,43
300.000,00	285,47	1.769,43
350.000,00	315,47	1.999,43
400.000,00	345,47	2.229,43
450.000,00	375,47	2.459,43
500.000,00	405,47	2.689,43
550.000,00	435,47	2.919,43
600.000,00	465,47	3.149,43
650.000,00	495,47	3.379,43
700.000,00	525,47	3.609,43
750.000,00	555,47	3.839,43
800.000,00	585,47	4.069,43
900.000,00	645,47	4.529,43
1.000.000,00	705,47	4.989,43
1.500.000,00	1.005,47	7.289,43
2.000.000,00	1.305,47	9.589,43
2.500.000,00	1.605,47	11.889,43
3.000.000,00	1.905,47	14.189,43
3.500.000,00	2.205,47	16.489,43
4.000.000,00	2.505,47	18.789,43
4.500.000,00	2.505,47	21.089,43
5.000.000,00	3.105,47	23.389,43
5.500.000,00	2.805,47	25.689,43
6.000.000,00	3.705,47	27.989,43
6.500.000,00	4.005,47	30.289,43
7.000.000,00	4.305,47	32.589,43
7.500.000,00	4.605,47	34.889,43
8.000.000,00	4.905,47	37.189,43
8.500.000,00	5.205,47	39.489,43

Il compenso al curatore e all'amministratore

9.000.000,00	5.505,47	41.789,43
9.500.000,00	5.805,47	44.089,43
10.000.000,00	6.105,47	46.389,43
10.500.000,00	6.405,47	48.689,43
11.000.000,00	6.705,47	50.989,43
11.500.000,00	7.005,47	53.289,43
12.000.000,00	7.305,47	55.589,43
12.500.000,00	7.605,47	57.889,43
13.000.000,00	7.905,47	60.189,43
13.500.000,00	8.205,47	62.489,43
14.000.000,00	8.505,47	64.789,43
14.500.000,00	8.805,47	67.089,43
15.000.000,00	9.105,47	69.389,43
15.500.000,00	9.405,47	71.689,43
16.000.000,00	9.705,47	73.989,43
16.500.000,00	10.005,47	76.289,43
17.000.000,00	10.305,47	78.589,43
17.500.000,00	10.605,47	80.889,43
18.000.000,00	10.905,47	83.189,43
18.500.000,00	11.205,47	85.489,43
19.000.000,00	11.505,47	87.789,43
19.500.000,00	11.805,47	90.089,43
20.000.000,00	12.105,47	92.389,43

Art. 39. Compenso del curatore

Art. 39. Compenso del curatore.

Legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 aggiornamento al 28.09.2012)

Il compenso al curatore e all'amministratore

Art. 39. Compenso del curatore.

Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia. ⁽¹⁾

La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.

Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. ⁽²⁾

Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

(1) Le parole: "Ministro della giustizia" sono state aggiunte dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

(2) Comma inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

"Art. 39. Compenso del curatore.

1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.
3. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, se vi è luogo."

Il compenso al curatore e all'amministratore

il decreto ministeriale|red

Ministero della Giustizia Decreto 25 gennaio 2012, n. 30 Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2012

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa e, in particolare, l'articolo 39, primo comma, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della giustizia, sono stabilite le norme per la liquidazione dei compensi ai curatori di fallimento, nonché gli articoli 165 e l'abrogato articolo 188 dello stesso decreto;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 novembre 2011;

Vista la nota del 12 dicembre 2011, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il compenso al curatore di fallimento è liquidato dal tribunale a norma dell'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:

- a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
- b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
- c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
- d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
- e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
- f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
- g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
- h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro.

2. Al curatore è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

Art. 2

1. Qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il

Il compenso al curatore e all'amministratore

compenso e' liquidato al termine della procedura, in base ai parametri indicati nell'articolo 1, tenuto conto dell'opera prestata e in applicazione di criteri di cui all'articolo 39, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

2. Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore e' liquidato in proporzione all'opera prestata, in modo pero' da non eccedere in nessun caso le percentuali sull'ammontare dell'attivo, previste dall'articolo 1, comma 1, calcolate sull'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori. Al curatore e' inoltre corrisposto il compenso supplementare di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3

1. Qualora sia autorizzata la continuazione dell'attivita' economica dell'impresa fallita al curatore e' corrisposto, oltre ai compensi di cui agli articoli 1 e 2, un ulteriore compenso dello 0,50% sugli utili netti e dello 0,25% sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti durante l'esercizio provvisorio.

Art. 4

1. Il compenso liquidato a termini degli articoli 1, 2 e 3 non puo' essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro, salvo il caso previsto dall'articolo 2, comma 1.

2. Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull'importo del compenso liquidato ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e del comma 1 del presente articolo, nonche' il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso o indennita'. Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente.

Art. 5

1. Nelle procedure di concordato preventivo in cui siano previste forme di liquidazione dei beni spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e di cui all'articolo 1, comma 2, sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1.

2. Nelle procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1, spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1.

3. Per il compenso del liquidatore dei beni, nominato ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile. Al liquidatore spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione, nonche' un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, calcolato sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1.

4. Al commissario giudiziale e al liquidatore competono, inoltre, i rimborsi e il trattamento previsto all'articolo 4, comma 2.

5. Qualora il commissario giudiziale o il liquidatore cessino dalle funzioni prima della chiusura

Il compenso al curatore e all'amministratore

delle operazioni, il compenso e' liquidato, al termine della procedura, secondo i parametri fissati, rispettivamente dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e conformemente ai criteri previsti dall'articolo 2, comma 1.

Art. 6

1. Nel corso della procedura possono essere disposti acconti sul compenso, ai sensi dell'articolo 109, comma 2 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attivita' prestata.

Art. 7

1. Nelle procedure di amministrazione controllata che continuano ad essere disciplinate dal Titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abrogato dall'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, spettano al commissario giudiziale i compensi determinati con le percentuali di cui all'articolo 1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Nei casi di gestione dell'impresa o di amministrazione dei beni, previsti dall'articolo 191 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre ai compensi previsti dal comma 1, spetta allo stesso commissario il compenso aggiuntivo di cui all'articolo 3.

3. Si applica l'articolo 5, commi 4 e 5.

Art. 8

1. Il presente decreto si applica a tutti i compensi da liquidarsi successivamente all'entrata in vigore del decreto, ivi compresi quelli concernenti le procedure concorsuali ancora pendenti a tale data.

Art. 9

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e abroga, dalla medesima data, i decreti del Ministero di Grazia e Giustizia 30 novembre 1930, 1° gennaio 1945, 4 giugno 1949, 16 luglio 1965, 27 novembre 1976, 17 aprile 1987 e del 28 luglio 1992, n. 570.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 25 gennaio 2012

Il Ministro: Severino Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012 Giustizia, registro n. 2, foglio n. 180

giurisprudenza|green

Il compenso al curatore e all'amministratore

Fallimento – Curatore – Compenso al Curatore cessato - Liquidazione – Esclusione – Acconto

Risolvendo un contrasto di giurisprudenza - premesso che il ricorso straordinario è ammissibile nei confronti dei decreti di liquidazione definitiva del compenso al curatore, emessi alla fine della procedura o nel corso, come nel caso di liquidazione del compenso al curatore cessato dalla carica, mentre è inammissibile avverso provvedimenti che attribuiscono acconti sul futuro compenso e ritenuto ammissibile il ricorso perché proposto avverso provvedimento di liquidazione definitivo -, le S.U., affrontando il diverso profilo dei limiti entro cui è consentito al tribunale di liquidare somme a titolo di compenso in favore di curatore cessato dalla carica in pendenza della procedura concorsuale, affermano che, anche nella vigenza del testo originario dell'art. 39 L.F. (oltre che secondo quanto espressamente previsto dalla modifica apportata con il d.lgs. n. 5 del 2006), a tale curatore non può essere liquidato il compenso definitivo prima della chiusura della procedura, ma può essere attribuito solo un acconto sul futuro compenso. In tal modo hanno superato recenti pronunce (Cass. n. 16437 e 17697 del 2006) e riaffermato il principio già espresso nel 2000 (Cass. n. 14517) e, indirettamente, da pronunce precedenti (Cass. n. 10751 e 5022 del 1998).

(Corte Cassazione, Sentenza n. 26730 del 19 dicembre 2007)